

Comunicazioni Cnce nn. 584 e 585 – Lettere circolari nn. 2 e 3/2016

3 Febbraio 2016

Si trasmettono, per opportuna informativa, le Comunicazioni della Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili n. 584 e n. 585, nonché le Lettere circolari n. 2 e n. 3/2016.

La **Comunicazione n. 584** riguarda taluni quesiti formulati dalle Casse Edili sull'applicazione della normativa sul Fondo nazionale ape.

In particolare viene sottolineato che:

- la contribuzione al Fondo dal 1° ottobre 2014 è valida **per tutti i lavoratori iscritti** alle Casse Edili promananti dai Ccnl dell'industria e della cooperazione edile;
- l'invio dei dati alla Banca dati nazionale Ape e, soprattutto, la verifica dei requisiti e il calcolo della prestazione da erogare nel 2016, dovranno essere effettuati dalle Casse Edili esclusivamente sulla base della normativa Ape prevista dai contratti **nazionali** di lavoro;
- i coefficienti da utilizzare per il calcolo della prestazione Ape per gli apprendisti sono quelli della qualifica di riferimento per la retribuzione nel caso di apprendistato professionalizzante o, negli altri casi, quelli derivanti dall'applicazione ai coefficienti per gli operai, della percentuale utilizzata per il calcolo della retribuzione dell'apprendista.
- la prestazione da erogare agli eredi di un lavoratore, deceduto successivamente al 1° ottobre 2014 (cosiddetta Ape 300 ore), sarà anticipata dalla Cassa Edile che ne potrà chiedere il rimborso al Fondo nazionale successivamente al 30 aprile p.v..

Alla comunicazione è allegata una tabella riepilogativa della rilevanza delle ore denunciate alla Cassa Edile (accantonamenti, contributi e ape).

La **Comunicazione n. 585** riporta in oggetto "assicurazione Durc on Line".

La Cnce ha ricontrattato le condizioni assicurative previste con la polizza Durc del 2015.

In sostanza, l'importo massimo assicurato è stato ridotto da 1,5 a 1 milione (diminuzione rischi connessi alla gestione del Durc) e il premio annuo è stato conseguentemente ridotto nella misura unica di 800 euro per Cassa Edile.

Si allega, altresì, la **Lettera circolare n. 2/2016** che riporta alcuni chiarimenti in merito alla modalità di compilazione della Certificazione Unica 2016.

La Cnce rileva, poi, che le Casse Edili non rientranti tra i soggetti iscritti all'Anagrafe nazionale dei Fondi o Casse di assistenza sanitaria integrativa non sono tenute ad effettuare alcuna comunicazione all'Agenzia delle Entrate in merito alle prestazioni economiche, collegate a spese sanitarie, erogate ai lavoratori iscritti.

La Cnce ricorda anche che il contributo versato dalle imprese a tale fine concorre alla formazione del reddito imponibile di tutti i lavoratori iscritti alla Cassa Edile e che, di conseguenza, le spese sanitarie

sono interamente deducibili da parte degli stessi lavoratori che le hanno sostenute.

Si trasmette, inoltre, la **Lettera circolare n. 3/2016** con cui si informano le Casse Edili che il termine ultimo per la trasmissione dei flussi alla Banca dati nazionale per l'ape, è prorogato al 12 febbraio prossimo.

La Cnce ricorda, altresì, che è scaduto il termine per il versamento dei contributi ape riscossi, relativi al periodo ottobre 2014-settembre 2015. Le Casse Edili inadempienti sono invitate ad effettuare immediatamente il versamento, così da garantire l'erogazione della prestazione.

23566-Note CNCE.zip [Apri](#)